



39187-17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 28/04/2017

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIATESTAFANIA DI TOMASSI
Dott. MARCO VANNUCCI
Dott. MONICA BONI
Dott. GAETANO DI GIURO
Dott. ANTONIO CAIRO

- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - N. 1568/2017-
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 33853/2016
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BARBARO FRANCESCO N. IL 03/05/1927

avverso l'ordinanza n. 630/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 05/07/2016

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *Alejandro Pompeo J. Ole,*

e ne ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha rigettato le istanze di detenzione domiciliare ex art. 47 *ter* comma 1 lett. c) ord. pen., di differimento di pena nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 *ter* comma 1 *ter* ord. pen., e di differimento di pena facoltativo per grave infermità ex art. 147 n. 2 cod. pen., avanzate nell'interesse di Barbaro Francesco. Detto Tribunale, dopo avere riportato anche le conclusioni della consulenza di parte, di cui alla relazione depositata dalla difesa prima dell'udienza camerale dinanzi allo stesso, fonda la propria decisione, da un lato, sulle conclusioni delle relazioni redatte dall'Ufficio sanitario presso la Casa di reclusione di Parma, che ha riconosciuto la compatibilità delle patologie (sindrome vertiginosa con pregressi episodi sincopali e cadute a terra, ipertrofia dei turbinati nasali, colon irritabile, ipertrofia prostatica in terapia farmacologica, presbiopia, ipoacusia), da cui il detenuto risulta affetto, con la detenzione in carcere, che gli consente di godere di adeguata assistenza medica e di effettuare tutti i controlli specialistici di cui necessita, anche avvalendosi, in caso di necessità, di strutture ospedaliere territoriali ex art. 11 ord. pen., ritenendo, quindi, insussistenti i presupposti per il differimento della pena né obbligatorio né facoltativo e nemmeno della detenzione domiciliare in luogo esterno di cura; dall'altro, sulla particolare pericolosità sociale del detenuto, desunta a) dal ruolo di spicco, quale leader carismatico, rivestito nell'omonima organizzazione mafiosa operante tra i comuni di Plati, San Luca e Natile di Careri, dedita prevalentemente alla commissione di sequestri di persona a scopo di estorsione, riciclaggio di denaro e traffico di sostanze stupefacenti, b) dalla lunga latitanza pregressa, c) dal fatto che anche durante la detenzione nella Casa circondariale di Carinola, nel 2007, il Barbaro conduceva trattative con rappresentanti della cosca Nirta-Versu per giungere ad una tregua nell'ambito di una cruenta faida tra detta cosca e la propria, d) dalla violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione cui il suddetto era sottoposto prima dell'attuale carcerazione, e) dall'assenza di elementi che possano far ritenere una revisione critica del suo passato da parte del condannato, quale evincibile dalla relazione di sintesi dell'Istituto penitenziario di Parma del 1.7.2016, con conseguente rilevante pericolo di recidiva anche considerata la



tipologia dei reati commessi, non necessariamente implicante prestanza fisica.

2. Il Barbaro propone, tramite i propri difensori, ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione. I difensori si dolgono essenzialmente della scelta, da parte del Tribunale di sorveglianza di Bologna, di prediligere le relazioni redatte dall' Ufficio sanitario presso la Casa di reclusione di Parma, senza giustificare la preferenza di queste rispetto alle conclusioni assunte dal consulente di parte nel parere *pro veritate* depositato. Si dolgono, altresì, quanto all'ulteriore profilo della pericolosità sociale, dell' assenza di attualità della stessa, come emergente dalle stesse informative riproducenti la mera biografia delinquenziale del Barbaro, con riferimento in particolare all' episodio, senza dubbio non attuale, in quanto intervenuto nel 2007, di intermediazione del Barbaro con la cosca avversaria. Evidenzia la difesa come già dinanzi al Tribunale di sorveglianza avesse rilevato l' assenza di attualità di detta pericolosità, non solo per la risalenza di detto episodio, ma anche per le attuali condizioni di salute del Barbaro, soprattutto psichica, attesa la sua incapacità di rapportarsi con il mondo esterno, e per il fatto che l'assenza di una pericolosità attuale fosse sancita dalla decisione del 2002 del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila di disapplicare il regime carcerario differenziato nei confronti del suddetto, senza più ripristinarlo. I difensori lamentano che, a fronte di tali rilievi a confutazione dei risultati delle informative, il provvedimento impugnato si sia diffuso in una motivazione apparente nella quale non si confrontava con gli stessi, limitandosi a dare atto delle contrarie conclusioni della relazione medico-legale del consulente di parte.

3. Con memoria depositata il 6.4.2017 la difesa, in replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte in cui si è chiesto il rigetto del ricorso, osserva come le doglianze difensive di cui al ricorso fossero relative all'assenza di un *iter* motivazionale del provvedimento impugnato sulla scelta di aderire alle conclusioni dei responsabili dell'Area sanitaria del carcere piuttosto che a quelle del consulente di parte, nonché sull' attualità della pericolosità sociale, anche a fronte della disapplicazione del regime carcerario differenziato, attualità sbrigativamente riferita alla tipologia dei reati commessi dal detenuto non implicanti per la loro realizzazione una prestanza fisica.

Concludono, pertanto, i difensori per l'annullamento dell'ordinanza impugnata e le statuizioni conseguenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.


Va preliminarmente osservato: - che la concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 cod. pen. ed il differimento obbligatorio ai sensi dell'art. 146 dello stesso codice sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali, su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità ed, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo; - che, quindi, a fronte di una richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso di umanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell'età del detenuto, a loro volta soggette ad un'analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato; - che il giudice deve, quindi, operare un bilanciamento di interessi tra le esigenze di certezza ed indefettibilità della pena, da una parte, e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, dall'altra, al fine di individuare la situazione cui dare la prevalenza; - che di tale valutazione deve dare conto con motivazione compiuta, ancorché sintetica, che consenta la verifica del processo logico-decisionale ancorato ai concreti elementi di fatto emersi dagli atti del procedimento.

Passando al caso che ci occupa, il Tribunale di sorveglianza di Bologna dà atto dell'allegazione alla memoria difensiva di un parere medico-legale *pro veritate*, che conclude reputando il detenuto "affetto da un gravissimo quadro clinico neuro psichico profondamente invalidante e rapidamente ingravescente che di fatto lo rende assolutamente inidoneo al regime carcerario cui è sottoposto" ed evidenziando a) come si tratti di un soggetto "ormai quasi novantenne" affetto "da quella che sembra essere" una gravissima demenza senile, che lo renderebbe totalmente disorientato nel tempo e nello spazio con vastissime lacune mnesiche sia



per quanto riguarda la memoria a lungo che a breve termine, b) come "dalle poche annotazioni nel diario clinico" si evinca "che, in questi lunghi mesi trascorsi senza alcun approfondimento medico, il quadro neuro psichico ha avuto un gravissimo peggioramento", tanto da giungersi, come constatato personalmente dal consulente durante la visita medica del condannato, "all'impossibilità durante il colloquio di entrare in contatto in modo proficuo" col Barbaro, c) come dalla comparsa degli iniziali sintomi di detto quadro, nel 2015, non siano state ancora intraprese le cure necessarie, finalizzate, se non a migliorare detto quadro clinico, per lo meno a rallentarne la rapida infausta evoluzione.

E ciò nondimeno, pur riportando analiticamente dette conclusioni, il suddetto Tribunale aderisce alle opposte conclusioni dell' Ufficio sanitario dell' Istituto di restrizione, che, diagnosticando le patologie sopra indicate, escludono disturbi di pertinenza psichiatrica e riferiscono di "condizioni cliniche...in sufficiente compenso...e prive, al momento, di criticità". Senza spiegare, però, la ragione della propria preferenza per le une piuttosto che per le altre conclusioni e senza in alcun modo confrontarsi con un altro dato relevantissimo, costituito dall'età del Barbaro (ormai novantenne), e con la sua incidenza anche su dette condizioni di salute e sul loro adeguato e non disumano trattamento in ambito penitenziario. Mentre, alla luce dei principi costituzionali sopra evidenziati a fondamento dell'espiazione della pena detentiva, sarebbe stata necessaria un'adeguata, puntuale e congrua motivazione da parte di detto Giudice, all'esito anche di ulteriori approfondimenti medici, in ordine al bilanciamento tra il diritto del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di tutela della collettività. L'ordinanza, inoltre, come censurato dalla difesa, pur evidenziando la pericolosità sociale del Barbaro, con le specifiche argomentazioni sopra riportate, non la attualizza, riferendo del carisma delinquenziale del suddetto manifestato anche con l' episodio del 2007 e della particolare tipologia di reati commessi tale da non richiedere una prestanza fisica nella loro realizzazione, ma non confrontandosi con i rilievi, di cui alle note difensive prodotte nel procedimento camerale (allegate per il principio di autosufficienza al ricorso), sulla non attualità di detta pericolosità, anche alla luce della disapplicazione nei confronti del Barbaro del regime carcerario differenziato, a riprova dell' assenza di attuali collegamenti del medesimo con la criminalità organizzata.



4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame, da effettuarsi alla luce delle considerazioni appena svolte, al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

P. Q. M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.

Il Consigliere Estensore

Gaetano Di Giuro



Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi

